

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3248**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali**

**(URBANI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2004**

—————

Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione  
allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Nei mesi di febbraio e marzo del 2006 si svolgerà, a Torino, la XX edizione dei Giochi olimpici invernali. La realizzazione di un evento così importante, che torna in Italia dopo l'edizione di Cortina del 1956, costituisce un'occasione irripetibile di rilancio e di proiezione sul palcoscenico internazionale dell'immagine e dello sport italiani.

Tra gli effetti più significativi attesi dall'evento si segnalano, senz'altro, le ripercussioni positive che le Olimpiadi produrranno sotto il profilo economico e di sviluppo, nonché sotto il profilo della riqualificazione territoriale per le comunità locali coinvolte.

Il disegno di legge proposto si inserisce in questa prospettiva e si rende necessario al fine di adempiere ad un impegno politico assunto dal Governo italiano, con lettera del Presidente del Consiglio *pro-tempore* in data 31 luglio 1998, nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), quale condizione per l'assegnazione dei XX Giochi olimpici invernali a Torino. In particolare, tra le obbligazioni assunte verso il CIO c'è l'emanazione, in accordo con il medesimo, di «una particolare regolamentazione per salvaguardare l'esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall'Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n. 434».

Tale assunzione di obbligazione è rituale, in quanto sempre richiesta dal CIO al Governo del Paese ospite dei giochi, come condizione per l'assegnazione dei Giochi stessi. Segnatamente, l'*Host City Contract* (HCC), concluso con il CIO nel giugno del 1999 a Seoul, stabilisce l'obbligazione del comune di Torino, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato per l'orga-

nizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) di garantire che a partire dal 31 dicembre 1999, sia il simbolo olimpico sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici beneficino di opportuna protezione in Italia.

Invero, il rischio di uso improprio o illegittimo da parte di terzi non legittimati è esponenzialmente più elevato durante il periodo in cui si tengono le manifestazioni ed i Giochi olimpici. In questo senso, può dunque ritenersi che il Comitato organizzatore dei Giochi non è portatore di interessi propri, ma ha l'obbligazione contrattuale di gestire la tutela della proprietà intellettuale olimpica, in relazione ai Giochi di Torino 2006, nell'interesse del CIO che ne è l'esclusivo titolare.

In sostanza, il TOROC, ai sensi del medesimo accordo, ha l'obbligazione di garantire che nessun terzo non autorizzato associ il proprio marchio o i propri prodotti ai marchi olimpici, inducendo il pubblico in inganno sull'esistenza di una licenza o altra autorizzazione da parte del CIO, del TOROC o del CONI.

Pertanto, il provvedimento è finalizzato a garantire che gli aspetti economici legati all'utilizzo del simbolo olimpico e delle parole ad esso connesse (Olimpico, Olimpiadi e Giochi olimpici) in occasione dell'evento olimpico invernale siano riconducibili esclusivamente al CIO e, per effetto dell'*Host City Contract*, al TOROC o, comunque, agli enti o persone vincolate al CIO da specifici strumenti negoziali.

La tutela richiesta è essenziale contro i comportamenti dei cosiddetti «pirati» che, attraverso l'uso del qualificativo «olimpico» o espressioni simili rappresenta, falsamente o fallacemente, un'inesistente associazione

con i Giochi o con il Movimento olimpico, con ciò ottenendo un indebito vantaggio economico e diluendo o distruggendo il valore commerciale del patrimonio di proprietà intellettuale collegata con il CIO e il Movimento olimpico. È, infatti, evidente che la sponsorizzazione olimpica, attraverso la quale il Movimento olimpico monetizza tale patrimonio e, quindi, la sopravvivenza economica dei Giochi olimpici, trova il suo essenziale presupposto nell'esclusività dell'associazione tra lo *sponsor* e il Movimento olimpico e la concreta possibilità giuridica di proteggere prontamente ed efficacemente tale esclusività

Sotto il profilo giuridico, l'intervento legislativo si rende necessario al fine di derogare, seppure temporaneamente (e cioè fino al 31 dicembre 2006) alla normativa vigente in materia.

Infatti, il simbolo olimpico (i cinque cerchi intrecciati) è già coperto da opportuna tutela (secondo le disposizioni contenute nel trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434), mentre gli altri segni distintivi o riferimenti olimpici e, in particolare, i termini «olimpico» e «olimpiade», non beneficiano di alcuna protezione e, in base alla disciplina generale (testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 24 giugno 1942, n. 929) non sono registrabili. Sul punto va evidenziato che oramai è prassi normativa consolidata in altri Stati quella di emanare speciali leggi di protezione dei simboli olimpici. È il caso del Regno Unito e della Grecia, che hanno previsto la necessità di proteggere con specifiche e più severe disposizioni i simboli olimpici. Con particolare riguardo ai recenti Giochi olimpici di Atene, la legislazione speciale ha previsto:

- il simbolo olimpico, come descritto nell'allegato al trattato di Nairobi, i termini «olimpico» e «olimpiade» ed il motto olimpico protetti come emblemi e segni distintivi

del Comitato olimpico greco e automaticamente registrati presso il competente dipartimento del Ministero del commercio;

- il Comitato olimpico ellenico e il Comitato organizzatore per i Giochi olimpici - Atene 2004 i soli organi legittimati ad esercitare i diritti che derivano dalla registrazione.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito della tutela.

In particolare, il comma 1 ribadisce il principio secondo cui il simbolo olimpico (i cinque cerchi) quale definito nel trattato di Nairobi non può costituire oggetto di registrazione come marchio a nome di soggetti diversi dal CIO, se non previa autorizzazione scritta del medesimo Comitato.

Il comma 2 estende tale divieto ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, comunque, possono indicare un collegamento con le manifestazioni olimpiche.

Il comma 3 specifica che il divieto si applica, in ogni caso, alle parole «olimpico» o «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

Il comma 4 sancisce la nullità delle registrazioni effettuate in violazione della legge.

L'articolo 2 attribuisce la titolarità del simbolo olimpico

In particolare, il comma 1, prevede che l'uso del simbolo e dei segni individuati all'articolo 1, sia riservato esclusivamente al CONI ed al TOROC, richiamando, per quest'ultimo, le disposizioni di cui al contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 (cosiddetto *Host City Contract*), nonché ai soggetti espressamente autorizzati per effetto di contratti stipulati o approvati dal CIO.

Il comma 2 pone il divieto, quale necessaria conseguenza di quanto previsto nel comma 1, di pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere

altrimenti in circolazione prodotti e servizi utilizzando segni distintivi che possano trarre in inganno il consumatore sulla esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o servizio e il CIO.

Il comma 3 definisce la durata dei divieti contenuti nella legge (fino al 31 dicembre 2006).

Tale disposizione che, sostanzialmente, associa la particolare disciplina prevista dalla legge alla effettiva organizzazione e realizzazione dei Giochi olimpici invernali, si rende necessaria al fine di giustificare la protezione rispetto a parole che, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, non sono assoggettabili ad una tutela specifica. Il limite temporale è importante al fine di

considerare che il rischio di trattamenti spequativi nei confronti di (titolari di) altri segni appare molto circoscritta.

L'articolo 3 prevede il sistema sanzionatorio a tutela del marchio olimpico.

In particolare, il comma 1 sancisce la sanzione amministrativa fino a euro 100.000.

Il comma 2 rinvia ai diritti ed alle azioni comunque previste dalla legge vigente a favore del CIO.

Si specifica, infine, che l'attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né della finanza pubblica, e pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) *Necessità dell'intervento normativo*

La presentazione del disegno di legge è resa necessaria al fine di estendere la tutela giuridica già prevista a favore del simbolo olimpico dal trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti a richiamare il simbolo olimpico, con particolare riguardo alle parole «olimpico» e «olimpiadi», in deroga alla normativa vigente che non consente la registrazione a fini commerciali dei termini generici o di interesse pubblico (testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929)

La deroga è giustificata dalla eccezionalità dell'evento al quale è connessa, e cioè la realizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e dalla temporaneità della sua efficacia prevista nell'ambito stesso del provvedimento (31 dicembre 2006).

D'altra parte, il provvedimento è adottato in attuazione dell'impegno politico assunto dal Governo italiano in occasione dell'assegnazione dei Giochi olimpici invernali da parte del CIO e del contratto sottoscritto dal medesimo CIO, dal CONI, dal TOROC e dal comune di Torino a Seoul il 19 giugno 1999.

b) *Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il presente disegno di legge incide sulla disciplina generale della tutela del marchio di impresa, contenuta nel testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, tra gli altri, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi e gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

D'altra parte, con particolare riguardo al simbolo olimpico, il trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, stabilisce che ogni Stato parte al trattato medesimo ha l'obbligo di rifiutare o di invalidare la registrazione come marchio e di proi-

bire con misure adeguate l'uso, come marchio o altro segno, ai fini commerciali, di qualsiasi disegno che consista nel, o contenga il, simbolo olimpico, quale definito nello statuto del Comitato olimpico internazionale, tranne che dietro autorizzazione del CIO stesso.

c) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento incide sul diritto interno che risulta sostanzialmente conforme alla disciplina comunitaria (vedi direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa).

d) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie nè con quelle a statuto speciale.

e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Il presente disegno di legge non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali nè in relazione a processi di trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il disegno di legge in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti sia nelle premesse sia nel testo del disegno di legge in esame.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Con il presente disegno di legge non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modifiche a disposizioni vigenti.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Nessuna delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame ha effetti abrogativi.

### 3. ULTERIORI ELEMENTI

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano decisioni della Corte costituzionale, nè giudizi di costituzionalità attualmente pendenti riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quelle del provvedimento *de quo*.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all'esame del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Tutela del simbolo olimpico)*

1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.

3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

## Art. 2.

*(Titolarietà del simbolo olimpico)*

1. L'uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006

(TOROC), di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.

2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.

3. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

### Art. 3.

#### *(Sanzioni)*

1. Il responsabile delle violazioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 100.000, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO ha il diritto di esercitare, a protezione del simbolo olimpico e dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, tutte le pertinenti azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente.



